
Fatturazione elettronica ed invio tardivo (e altri chiarimenti)

di [Claudio Sabbatini](#)

Pubblicato il 20 Agosto 2018

Al ritorno dopo la pausa di ferragosto facciamo il punto sulla fatturazione elettronica. Proponiamo in pillole i chiarimenti dal Fisco: la fattura in lieve ritardo non verrà sanzionata, il caso di fattura scartata, la registrazione e conservazione cartacea, il formato XML....

[Fatturazione elettronica](#), ecco i nuovi chiarimenti del Fisco: nessuna sanzione per il minimo ritardo nell'invio.

Sono arrivati i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica.

Tra i quesiti, l'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 13/E del 2 luglio 2018** risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l'emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

Fatturazione elettronica: nessuna sanzione per il piccolo ritardo

Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).

Fattura scartata

La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell'imposta.

Obbligo di utilizzo della fattura elettronica

Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d'imposta "residenti o stabiliti" nel territorio dello Stato. La Circolare chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l'Italia è stata autorizzata ad accettare come "fatture" documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi "residenti o stabiliti" sul territorio italiano, mentre l'obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se "identificati" in Italia. Gli "identificati" potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

Registrazione e conservazione cartacea, nulla cambia

L'insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l'integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.

Oltre il formato XML

La circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Appalti, l'ambito di applicazione della fatturazione elettronica

È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di

subcontraente. Il documento di prassi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, come chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La circolare precisa, inoltre, che l'obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l'obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

Cessioni di carburanti

Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse dall'obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).

[blox_button text="SCOPRI IL NOSTRO DOSSIER DEDICATO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLE CESSIONI DI CARBURANTE" link="#" target="_self" button_type="btn-default" icon="" size="btn-md" /]

Fatturazione elettronica e appalti

Con riguardo al settore degli appalti, la circolare precisa che l'obbligo della fatturazione elettronica:
? trova applicazione solo nei confronti di subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha eseguito le comunicazioni previste dalla legge (in particolare, dal Codice degli appalti pubblici, Dlgs 50/2016);

? opera solo nei confronti di coloro che sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (ossia eseguono direttamente una parte dello stesso) o rivestono la qualifica di subcontraente (vale a dire coloro che per vincolo contrattuale eseguono un'attività nei confronti dell'appaltatore);

? non opera rispetto ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi è un soggetto che non può essere qualificato come Pa;

? in caso di consorzio, non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

[\(Agenzia delle entrate, comunicato stampa n. 51 del 2 luglio 2018\)](#)

6 agosto 2018

Claudio Sabbatini

Questo [articolo è tratto dalla nostra circolare mensile](#)

Leggi anche

<https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2018/08/qr-code-utilita-vanita.html>